SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SULLE CAUSE DELL'INQUINAMENTO DEL FIUME SARNO

Seduta n. 36

33° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

Presidenza del presidente COZZOLINO

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

INDICE

Seguito dell'audizione del Commissario Straordinario per il contenzioso e il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981, dottor Carlo Schilardi

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 6, 7 e *passim*
BOBBIO *(AN)* . . . . . 10, 11, 12 e *passim*
DEMASI *(AN)* . . . . . 7, 8, 9 e *passim*
FLAMMIA *(Misto-CdL)* . . . . . 13, 14, 15 e *passim*
SCHILARDI . . . . . *Pag.* 3, 7, 8 e *passim*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Interviene il Commissario straordinario per il contenzioso e il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981, dottor Carlo Schilardi

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della seduta n. 35 del 14 dicembre scorso si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che sarà redatto e pubblicato il Resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Comunico che il CO.DI.SO. di Solfora ha trasmesso, in data 14 dicembre 2005, una nota informativa.

Comunico che il Comune di Montoro Superiore ha trasmesso, in data 14 dicembre 2005, una nota informativa.

Seguito dell'audizione del Commissario straordinario per il contenzioso e il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981, dottor Carlo Schilardi

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione del Commissario straordinario per il contenzioso e il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981, dottor Carlo Schilardi, che ringrazio per la disponibilità a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta parlamentare e per la cortese sollecitudine con la quale ha nuovamente accolto l'invito della Commissione. Ricordo che l'audizione ha avuto inizio nella seduta del 6 dicembre scorso.

Qualora vi fossero notizie che è opportuno rimangano riservate, la prego, dottor Schilardi, di segnalarlo. Ricordo infatti che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno, la Commissione può decidere in qualsiasi momento il passaggio in seduta segreta.

SCHILARDI. Signor Presidente, la relazione che presento alla Commissione, spero più esaustiva e completa dell'appunto che ho prodotto la volta scorsa, suddivide l'argomento in tre fondamentali parti ed è seguita da due allegati. La prima, che sembra interessi la Commissione,

in particolare il senatore Bobbio, è la cronistoria dei fatti che hanno caratterizzato soprattutto il periodo successivo alla prima fase della ricostruzione dopo il terremoto, l'interruzione delle opere ed il contenzioso che si è sviluppato, materia che più delle altre mi interessa e che mi è stata affidata. La seconda riguarda, con una certa dovizia di particolari, l'unico arbitrato per il quale è stato convenuto e condannato lo Stato e che è stato trattato da me, d'intesa con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli. La terza concerne invece la risposta ai singoli quesiti posti dai senatori.

Il primo allegato è costituito dalla relazione prodotta all'epoca sul contenzioso dal professor Onorato Sepe, presidente emerito della Corte dei conti, che per un breve periodo mi ha preceduto nella gestione commissariale (nel 1996, anno precedente alla mia nomina). Il Professore, persona qualificatissima, descrive la situazione sul piano degli arbitrati e dei contenziosi, indica in maniera corretta e precisa le cause dell'insorgere del contenzioso, osserva in maniera critica i difetti del sistema e le responsabilità di una situazione complessa e difficile che ha portato alla sospensione delle opere, al parziale abbandono di alcune, alla difficoltà di completarne altre, al pagamento di somme che, senza un'attenta e accorta successiva regia, sarebbero state più consistenti. Tengo a precisare che tali somme, se considerate in valore assoluto, sono molto rilevanti, ma se considerate in senso relativo, ossia in proporzione all'entità delle opere realizzate, sono meno importanti. La relazione del professor Sepe è molto illuminante e completa. Le successive, fatte da me nel tempo e di aggiornamento progressivo alla Presidenza del Consiglio sugli sviluppi della vicenda dal punto di vista del contenzioso, tengono sempre conto del suo elemento di base.

Il secondo allegato è costituito dall'arbitrato, che può essere considerato un arbitrato tipo. Infatti, leggendolo si può ricavare la condotta degli arbitri nel giudicare la vicenda della legge n. 219 del 1981. Nella relazione ho cercato di evidenziare ciò che va e ciò che non va a mio avviso al suo interno.

Questo è il quadro d'insieme della relazione che ho prodotto e che è a vostra disposizione, sulla quale si potrà tornare, adesso oppure anche successivamente, dopo che ne avrete preso cognizione.

Vorrei adesso rispondere ai quesiti fondamentali posti il 6 dicembre. Una domanda verteva sul capitolato speciale d'appalto. Si chiedeva infatti come mai degli uffici studi, degli uffici di legislazione, degli uffici che hanno curato procedure tanto importanti, sia sul piano qualitativo che quantitativo (cioè del costo delle opere) non si fossero preoccupati di prevedere delle clausole di salvaguardia in caso di inadempimento o di difficoltà sopravvenute nell'esecuzione delle opere, come è accaduto per il canale Conte di Sarno, quando ci si è accorti che si doveva sottopassare l'area archeologica di Pompei, forse la più importante del nostro Paese. Si chiedeva altresì come mai ci fosse stata una così lunga sospensione dei lavori e perché non fosse stato rescisso il contratto.

Ho dovuto lavorare sul contenzioso perché, come ho già anticipato, nel 1996, un anno prima che arrivassi, molto opportunamente l'opera

era stata trasferita, con tutti gli atti, con tutti i fondi e con tutto ciò che riguardava la sua realizzazione e i suoi interventi, alla Regione Campania. Molto opportunamente perché la Regione Campania aveva iniziato uno studio per il risanamento del bacino del Sarno diverso da quello portato avanti dal Commissariato di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Dagli atti del contenzioso si ricava che a suo tempo venne elaborata un'ipotesi progettuale, approvata con un'ordinanza del 9 gennaio del 1991, per la realizzazione dell'intervento. La prima domanda che ci si può porre è la seguente: perché il 1991 e non il 1981, o gli altri anni successivi, visto che il terremoto aveva interessato l'Irpinia dieci anni prima? La risposta è già stata data dal senatore Bobbio nelle sue domande. Infatti, come dissi già nella precedente audizione, quelle domande presupponevano la conoscenza del problema e del fenomeno ed in certi casi contenevano anche le risposte.

Gli interventi furono divisi in due periodi: il primo di ricostruzione, quindi di edificazione di alloggi e di infrastrutture di servizio agli alloggi; il secondo di realizzazione di infrastrutture di carattere indipendente (strade, autostrade, stadi, campi sportivi, piscine, canali di bonifica e opere di risanamento), ritenute, a torto o a ragione, utili per il territorio. Fu deciso questo ampliamento del programma e quindi l'esecuzione di un lotto funzionale al canale Conte di Sarno comprendente tre stralci: i primi due invariati nel tempo, il terzo comprendente anche la realizzazione di un impianto di depurazione, quello di Medio Sarno, e la bretella di collegamento del canale all'impianto di depurazione. Questi erano i tre stralci: ho separato i primi due dal terzo perché si sono avute evoluzioni diverse nel tempo.

In particolare, l'intervento prevedeva la sistemazione idraulica del già esistente – il canale c'era già – canale Conte di Sarno mediante la realizzazione (ricordo che ci sono degli atti e che personalmente non ho mai effettuato un sopralluogo su questo canale) di uno scatolare in cemento armato che doveva andare dal Comune di Sarno fino a Torre Annunziata, in prossimità della foce del Sarno, compreso un tratto in galleria in *by pass* dell'insediamento archeologico dell'antica Pompei. L'intervento prevedeva inoltre la costruzione di un impianto di depurazione ubicato in località Marna, a cavallo dei Comuni di Scafati e Sant'Antonio Abate, e di una bretella di collegamento per la derivazione e l'adduzione al medesimo impianto delle acque reflue dei Comuni vesuviani raccolte dal tronco di canale già sistemato. Si trattava quindi di un'opera che aveva una sua logica, una sua filosofia.

Contestualmente all'approvazione del progetto, fu demandato al concessionario – il concessionario, insisto, era il soggetto che doveva fornire l'opera chiavi in mano – l'incarico di acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni e gli adempimenti di carattere burocratico necessari, compresi gli interventi a garanzia e a tutela dell'ambiente sia dal punto di vista naturalistico, sia sotto l'aspetto archeologico. Nel 1991, con un atto a rogito dello stesso ufficio interno, furono quindi stabilite le condizioni in base alle quali si procedeva alla ridefinizione della concessione. Nel ricercare il

motivo di ciò occorre riallacciarsi a qualcosa che già il senatore Bobbio ha detto e di cui voi avete probabilmente preso atto in occasione delle recenti audizioni: ci si è andati a ricollegare nel 1991 ad una concessione preesistente perché, pur ampliandosi il raggio d'azione dell'intervento straordinario, questo non poteva partire da zero ma doveva necessariamente riagganciarsi a quanto era stato già in qualche modo avviato. Questa è la storia sotto il profilo tecnico.

I lavori proseguirono fino al 1995. Ricordo che il 1996 è un anno di demarcazione netta tra passato e presente: fino a quell'anno intervento straordinario dello Stato, Commissari straordinari e via dicendo; successivamente, trasferimento dei beni agli enti locali e, nella fattispecie, alla Regione Campania. Dunque il 13 ottobre 1995 venne adottata un'ordinanza con la quale, ai sensi del Capitolato generale n. 1063 del 1962 in materia di opere pubbliche, vennero sospesi i lavori. Come si evince dalla motivazione contenuta nell'ordinanza, ciò si verificò non per difficoltà esecutive connesse alla realizzazione dell'opera, né per il ritrovamento di preesistenti reperti archeologici o di un'area archeologica, ma per mancanza di fondi. Quindi, in quel periodo ci fu un problema di fondi.

Il Consulente tecnico di ufficio che si è occupato poi dell'arbitrato conclusosi con il lodo n. 40 del 1998, scaturente proprio dalla sospensione dei lavori (questa è stata la motivazione di base per avviare il procedimento arbitrale che probabilmente si sarebbe tenuto lo stesso ma certo la sospensione ha fornito l'occasione) ha dichiarato: «Nel merito del ritrovamento archeologico in prossimità dell'imbocco galleria (verso via Nolana, a Pompei), questo va certamente annoverato tra gli eventi imprevedibili evidenziatisi successivamente alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo 1554 del 25 gennaio 1991».

Il Consulente tecnico di ufficio, nominato dal collegio arbitrale, ossia dai magistrati giudicanti, ha pertanto ritenuto che questo problema era imprevedibile. Se ciò sia giusto o meno io purtroppo non ve lo so dire, però ho un approccio critico alla questione e vedrete che ci siamo difesi sostenendo il contrario. «Il concessionario ha effettuato», sempre secondo il Consulente tecnico di ufficio «una campagna di sondaggi e trivellazioni allo scopo di sondare l'area di intervento». Tale campagna, come detto dal concessionario e come effettivamente risulta dalle carte, è stata effettuata d'intesa con la Soprintendenza archeologica di Pompei. Da tale campagna nulla è comparso. Tuttavia, in fase operativa, durante lo scavo, sono venuti alla luce reperti di indubbio interesse per la Soprintendenza. Quindi, in sede di sondaggio tutto bene; in sede operativa i reperti sono venuti alla luce. Questa è la ragione per cui la Soprintendenza ha chiesto la sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. Il senatore Demasi, in occasione di un'altra audizione, ha chiesto se erano stati fatti dei sondaggi. Da quanto lei ci dice risulta che i sondaggi sono stati fatti?

SCHILARDI. Si, alla luce di quanto si ricava dal lodo arbitrale che io ho prodotto proprio a tale scopo. Dalla consulenza tecnica di ufficio (consulenza chiesta dagli arbitri e quindi non consulenza di parte) risulta che i sondaggi sono stati fatti d'intesa con la Soprintendenza e che hanno avuto esito favorevole alla realizzazione delle opere. I reperti sono invece venuti alla luce successivamente.

È importante anche un'altra dichiarazione del Consulente tecnico di ufficio (CTU) in base alla quale la Sopraintendenza ha chiesto la sospensione dei lavori, ma poi ha rilasciato il nulla osta. La sospensione dei lavori è quindi intervenuta, formalmente, per mancanza di fondi, ma anche e soprattutto per problemi di compatibilità dell'opera sia con gli interventi della Regione, che con quelli del Commissario delegato per la risoluzione della emergenza Sarno.

PRESIDENTE. Quindi non per il ritrovamento dei reperti.

SCHILARDI. Ammesso che ciò sarebbe potuto essere, si è trovato un sistema più semplice e risolutivo: nell'ordinanza si fa riferimento alla mancanza di soldi. La Soprintendenza, a questo punto, c'è da presumere, non ha avuto nemmeno troppi problemi nel rilasciare il nulla osta perché i lavori si dovevano comunque fermare.

PRESIDENTE. C'è quindi da presumere che se i fondi fossero stati a disposizione quest'opera sarebbe continuata?

SCHILARDI. Signor Presidente, questo è un teorema. Non posso dirlo, posso ipotizzarlo.

PRESIDENTE. Ma seguendo una linea logica...

DEMASI *(AN)*. Mi scusi, ma nell'ordinanza della Soprintendenza il parere favorevole alla prosecuzione dei lavori era subcondizione oppure no?

SCHILARDI. Questo non glielo so dire; dagli atti del contenzioso emerge che il Consulente tecnico di ufficio – lo troverete nel testo – si limita a sostenere che c'è stata una collaborazione tra la Soprintendenza e il concessionario. Il concessionario ha avuto il nulla osta, dopodiché, una volta trovati i reperti, c'è stata una provvisoria ordinanza del Soprintendente di sospensione subito dopo seguita dal nulla osta (il concessionario segnalava che si poteva proseguire con l'adozione di una variante archeologica). Quindi, almeno per quanto riguarda le carte, il nulla osta c'è.

DEMASI *(AN)*. Quindi c'è un atteggiamento apparentemente contraddittorio della Soprintendenza, salvo verifica di ulteriori motivazioni a sostegno della revoca della autorizzazione prima e della concessione dell'autorizzazione dopo.

SCHILARDI. Abbiamo un atteggiamento diversificato che si articola in tre fasi. In una prima fase, d'intesa con il concessionario, la Soprintendenza autorizza i lavori. In una seconda fase il concessionario riscontra la presenza di reperti e la comunica alla Soprintendenza, la quale chiede la sospensione dei lavori. In una terza fase la Soprintendenza, dopo aver visionato atti e luoghi, rilascia il nulla osta. Può anche esserci una contraddizione, ma dalle carte si evince soltanto il rispetto di una procedura di garanzia apparentemente così confezionata: ti dico di andare avanti, tu ti accorgi che c'è qualcosa che era imprevedibile e ti fermi; io controllo, riscontro che va bene, e allora ti dico di continuare. Dall'ordinanza del funzionario CIPE, quindi di un organo dello Stato, ricaviamo che i lavori sono stati sospesi per mancanza di soldi. Non sappiamo quindi se si sarebbe potuto continuare veramente: può darsi che, fatto un altro metro, sarebbe successo qualcosa.

Continuo la mia esposizione, perché è un punto estremamente delicato e contorto. La verità è che dagli atti (e mi riferisco alla consulenza tecnica di ufficio, alla consulenza di parte, soprattutto, e agli atti che abbiamo prodotto all'epoca, a difesa dell'amministrazione) si ricava che la sospensione fu necessitata. In sostanza, l'ufficio rifletté non solo sulla questione economica, che era rilevante, ma anche sulla compatibilità (cominciò a appalesarsi il dubbio, all'epoca, circa la compatibilità) dell'opera con gli interventi posti in essere nel frattempo dalla Regione Campania e dal Commissario delegato *ex* ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile del 1995 per la risoluzione dello stato di emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno.

L'ufficio del Commissariato, ossia il funzionario CIPE perché il Commissariato a quel punto non esisteva più, si pose il problema, da una parte, del reperimento dei fondi (che forse, raschiando il barile, poteva anche trovare) e, dall'altra, della compatibilità, avendo avuto notizia che anche la Regione Campania stava adottando alcuni interventi. Infatti, la Regione Campania non aveva previsto di prendere quel che era stato realizzato ed eventualmente rielaborarlo, ma aveva predisposto un progetto ed un programma tutti suoi. Pertanto, si trattò anche di capire in che maniera le opere fossero compatibili.

Per fortuna, un anno dopo, con il trasferimento alla Regione Campania delle opere, quest'ultima si è trovata titolare di tutti e due gli interventi.

DEMASI *(AN).* Dottor Schilardi, mi permetta un'ultima domanda, solo per procedere con un po' di ordine, altrimenti le notizie di affastellano. La notizia che la Regione Campania stava provvedendo al risanamento idrogeologico della zona, era in ordine alla progettazione o all'apertura di cantieri?

SCHILARDI. All'epoca, era una notizia relativa alla progettazione. Fu pubblicata una deliberazione della Regione Campania, che assumeva l'intervento. La Regione agì per l'intervento di risanamento del bacino idro-

grafico del fiume Sarno mentre con un'ordinanza della Protezione civile del 14 aprile 1995, venne nominato un Commissario delegato dello Stato in persona del Prefetto di Napoli. A questa prima ordinanza seguì una serie di ordinanze: la Campania è piena di ordinanze, di interventi, di Commissariati, di azioni di protezione civile e via dicendo. Là tutto viene commissariato: ci sono gli organi istituzionali da una parte, e quelli straordinari dall'altra.

DEMASI *(AN)*. Vorrei sapere se, una volta ottenuta la notizia di questo intervento progettuale della Regione Campania finalizzato al risanamento idrogeologico, risulta dagli atti un intervento della Soprintendenza per l'eventuale presenza di reperti archeologici o quant'altro.

SCHILARDI. No, perché dopo quella sospensione dei lavori non si fece più nulla: eravamo già nel 1995 e dopo pochi mesi le opere furono trasferite. Fu uno dei tanti elementi che portarono l'ufficio a sospendere i lavori, cercando in qualche modo di tamponare la situazione.

Tra l'altro, la notizia non era del 1995, ma era stata preceduta già dallo svolgimento di una serie di attività nei due anni precedenti, quali conferenze di servizi e incontri sul nuovo intervento relativo al fiume Sarno. Infatti, come dirò tra poco, il funzionario CIPE nell'ordinanza di sospensione dei lavori richiamò anche l'incompatibilità dell'opera con quanto detto nella conferenza di servizi del 2 luglio 1993, che era stata organizzata dalla Giunta regionale della Campania e alla quale, peraltro, i rappresentanti dell'amministrazione CIPE di allora non furono nemmeno invitati: di quella conferenza si ebbe conoscenza dalla stampa e se ne acquisirono gli atti.

Nella conferenza di servizi citata fu individuato un nuovo schema depurativo per l'area del Medio Sarno, a modifica di quello previsto già dalla Cassa del Mezzogiorno e dalla Regione Campania (di studi ne sono stati fatti tanti).

Quindi, la Regione Campania promosse una conferenza di servizi e non invitò il funzionario CIPE, il quale venne a conoscenza di essa dalla stampa; il funzionario CIPE si documentò e, tra le tante argomentazioni utilizzate per motivare la sospensione dei lavori, preoccupato di non farli andare ulteriormente avanti, addusse, oltre alla mancanza di fondi, anche il fatto che sorgevano dubbi sulla reale utilità nel tempo dell'intervento, dal momento che la Regione Campania ne stava studiando un altro.

DEMASI *(AN)*. Posso farle un'ultima domanda? Poi non la interromperò più.

SCHILARDI. Volentieri, senatore Demasi, spero di essere in grado di risponderle.

DEMASI *(AN)*. Il CTU ha quantificato il costo del cantiere fino al momento della interruzione?

SCHILARDI. Arriveremo poi all'arbitrato ed ai costi: a quello che ha detto lui, a quello che abbiamo detto noi e a quello che, alla fine, hanno detto gli arbitri.

Le risultanze della conferenza di servizi della Regione Campania hanno portato alla deliberazione della Giunta regionale n. 4000 del 2 agosto 1993 e, probabilmente, è stato il primo atto su cui si è potuto lavorare.

Si ebbe notizia di alcune vicende giudiziarie che riguardavano talune imprese concessionarie dei lavori *ex* legge n. 219 del 1981. Peraltro, mancava una determinazione in ordine alla perizia di variante presentata dal concessionario per i motivi pregressi; i concessionari vollero effettuare alcune varianti in corso d'opera che il Commissario non condivideva. Il Commissario del Sarno chiese un parere sulla congruità delle opere da parte della Commissione scientifica, nominata con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Si seppe poi che era stata già avanzata una richiesta di finanziamenti.

Sulla base di tutto quel che ho detto, in modo succinto, e per evitare di approvare progetti non coerenti con quanto stava accadendo fuori dall'ambiente commissariale, ossia non coerenti con le determinazioni di altre amministrazioni, pur ritenendo utile l'opera dal punto di vista generale in quanto avente una finalità nobile (era uno dei tanti interventi volti a risanare il fiume Sarno) si decise, come si suol dire, di tenere la palla al centro, cioè né di risolvere, né di continuare.

DEMASI *(AN)*. Che significa «né di risolvere, né di continuare»?

SCHILARDI. Vuol dire che non ci fu una risoluzione della concessione o una proposta di risoluzione e nemmeno un avanzamento dei lavori. Fu emanata quell'ordinanza di sospensione, di riflessione.

BOBBIO *(AN)*. Mi scusi, ma vorrei capire meglio, anche per coniugare le sue risposte con quelle che ha detto il professor Guzzo in una precedente audizione. Il professor Guzzo ha detto che a suo tempo la Soprintendenza, di fronte a quel progetto, quanto meno palesemente azzardato *ab origine*, visto il tracciato, aveva posto alcune condizioni per il rilascio del nulla osta. Ci riferiamo ad un periodo precedente: se non ricordo male, al 1987. Quando vi trovaste di fronte alla scelta tra risolvere e continuare, valutaste se.....

SCHILARDI. No, senatore, quando loro si trovarono e valutarono.

BOBBIO *(AN)*. Valutarono se vi era stata l'osservanza delle prescrizioni della Soprintendenza? Questo aspetto è essenziale per la risoluzione. Infatti, se si fosse riscontrato che quelle prescrizioni, come poi si accertò, non erano state rispettate, allora il nulla osta non c'era e ci si era dolosamente messi nella condizione di non avere il nulla osta, in una condizione di risolvibilità.

SCHILARDI. Questo l'ho detto poco fa, prima che arrivasse. Dagli atti del contenzioso che ho depositato, che sono gli unici atti che abbiamo, risulta espressamente la perizia di ufficio nella quale è scritto che il concessionario ottenne il nulla osta della Soprintendenza. Non sappiamo se furono indicate delle condizioni, ma sicuramente il nulla osta venne dato. Successivamente, in sede di esecuzione dei lavori, risultarono dei reperti archeologici sul percorso; i lavori furono interrotti motu proprio dal Concessionario e fu informata la Soprintendenza che, dopo breve tempo, concesse nuovamente l'autorizzazione a continuare i lavori.

BOBBIO *(AN)*. Ciò significa che qualcuno a suo tempo fece un accertamento infedele; sapere se il nulla osta fosse o meno condizionato diventa una questione importante. Detta così, infatti, sembra che questi scavi siano sorti dal nulla, all'improvviso, in maniera imprevedibile e assolutamente imponderabile. In questo caso si sarebbe trattato di forza maggiore. Se invece ciò fosse stato accertato precedentemente, resta da capire chi fece quella consulenza e perché la fece in modo così malizioso.

SCHILARDI. Lo troverà nella mia relazione.

BOBBIO *(AN)*. Una volta verificato se il nulla osta fosse condizionato o meno, era necessario accertarsi che le condizioni fossero state rispettate.

SCHILARDI. Lo troverà negli atti depositati.

BOBBIO *(AN)*. Mi corregga se sbaglio, ma quelle condizioni apposte al nulla osta servivano proprio a verificare se sarebbero o meno spuntati nel corso dell'esecuzione dell'opera quei noti reperti archeologici.

SCHILARDI. Il Consulente tecnico d'ufficio nell'unico atto che abbiamo, la perizia giurata, dichiara che era imprevedibile. Certo, bisogna vedere se ha detto il vero.

BOBBIO *(AN)*. Allora dobbiamo sentire anche il Consulente; lo chiedo fin d'ora perché se ciò che il dottor Guzzo ci disse a suo tempo è vero - e non c'è motivo di dubitarne – si profila addirittura un'infedeltà nella perizia del consulente del collegio che ha fatto una dichiarazione di segno completamente opposto rispetto ad una precisa affermazione da parte del dottor Guzzo.

SCHILARDI. Ho portato un documento scritto, quindi voi potete partire da quello; tra le altre carte c'è anche la fonte di ciò che ho scritto, ovvero l'arbitrato con le consulenze di ufficio e di parte.

Con una nota del 16.10.95 il Commissario del Sarno, nominato *ex* OPCM del 14.04.95, informò il funzionario CIPE che la Commissione scientifica aveva determinato in quei giorni l'impossibilità di pronunciarsi

sull'utilità dell'inserimento della bretella di collegamento e dell'impianto di depurazione, previsti nel progetto, nel redigente schema depurativo del bacino del Medio Sarno. La Commissione che aveva predisposto il nuovo intervento regionale scrisse al funzionario CIPE che l'opera, o meglio il terzo lotto dell'opera, che era stata divisa in tre lotti funzionali, non era utile al nuovo progetto.

Nel contempo la stessa Commissione scientifica rilevava che i lavori di sistemazione del canale invece potevano essere utilizzati nell'ambito dello schema depurativo in via di realizzazione, atteso che la finalità di tale opera erano soprattutto di carattere idraulico. Anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici fu interpellato appositamente nel 1995 ed espresse il parere che l'opera non risultava idraulicamente sovradimensionata o incompatibile.

L'Avvocatura dello Stato, a questo punto, con i due pareri dell'agosto e del dicembre 1995, ed il Comitato tecnico-amministrativo, che era un organo consultivo dell'allora funzionario CIPE, anch'esso con due pareri, espressero l'avviso della mancanza della sussistenza degli elementi di carattere giuridico-amministrativi previsti per arrivare alla rescissione dal contratto.

Il funzionario CIPE, sulla base di queste valutazioni (soprattutto quelle che provenivano dal Commissario del Sarno *ex* OPCM, e in considerazione del fatto che il terzo lotto dell'opera non era utile al progetto) sottopose la questione all'Avvocatura dello Stato di Napoli e al Comitato giuridico; i due terzi dell'opera invece erano utili al progetto. All'epoca facevano parte di questa gigantesca struttura più di 1.000 persone tra ingegneri, architetti e altre specializzazioni: essa negò la possibilità di rescindere il contratto perché c'erano ancora delle utilità da perseguire.

BOBBIO *(AN)*. Guarda caso i due terzi dell'opera che andavano bene erano quelli già realizzati, mentre il terzo lotto che non andava bene era quello che si doveva ancora realizzare, il tratto finale.

SCHILARDI. Quello che portava al depuratore. L'amministrazione pervenne così alla decisione di non rescindere la convenzione; non mi chiedete valutazioni, io mi limito al fatto storico. Venne quindi approvata, nel marzo 1996, quella perizia di variante relativa alle opere del primo e del secondo stralcio, che era stata presentata e il cui esame ed era stato sospeso a causa della verifica della compatibilità dei lavori.

Come precisato, a causa del ritrovamento di preesistenze archeologiche, dopo ulteriori approfondimenti geologici - ricavo sempre questi atti dal contenzioso - il concessionario aveva proposto delle opere in variante che riguardavano essenzialmente la realizzazione della galleria e delle opere a mare. L'ipotesi – si possono costruire teoremi ma sono le carte a parlare – che effettivamente questi reperti archeologici ci fossero e che disturbavano si ricava non dagli atti o dalla relazione del CTU, ma dal fatto che furono presentate delle varianti.

BOBBIO *(AN)*. Risulta dai suoi atti a che profondità furono trovati questi reperti archeologici?

SCHILARDI. No purtroppo. Però non è difficile saperlo; si può chiedere alla Soprintendenza.

BOBBIO *(AN)*. Questo è un ulteriore passaggio di grande importanza perché se il famoso nulla osta era condizionato alle prospezioni e ai carotaggi, e queste prescrizioni fra l'altro non furono rispettate, un conto è dire di essersi imbattuti nei reperti perché si è preteso di fare i lavori in superficie, altro conto è ammettere di aver iniziato a lavorare a quattro metri dalla superficie ma che si sarebbe forse potuti arrivare ad una profondità di 14 metri.

SCHILARDI. Questo è un punto che merita ragionevolmente qualche approfondimento perché realmente se da una parte il CTU dava la propria approvazione, dall'altra si presentavano perizie di variante per modificare il tracciato.

Da parte mia c'è stato il massimo impegno per rispondere alle domande che mi sono state poste. Purtroppo sono undici anni che mancano le carte, che non c'è l'ufficio, che non ci sono i dipendenti. Tutto questo si è ricavato raccogliendo notizie ovunque: dall'avvocatura alla Regione. Questo è stato il lavoro.

È evidente che voi potreste, con i vostri poteri, avere immediatamente la documentazione che vi interessa dalla Soprintendenza; se fossi io a chiederla non credo che mi darebbero troppo ascolto.

FLAMMIA *(DS-U)*. Devo dire che sono rimasto colpito dal fatto che i lavori non sono stati interrotti per il ritrovamento dei reperti archeologici, ma sono stati sospesi dal funzionario del CIPE per mancanza di soldi e per incompatibilità.

SCHILARDI. Non per incompatibilità, ma per accertamento sulla compatibilità.

FLAMMIA *(DS-U)*. Accertamento di compatibilità con un lavoro che la Regione aveva cominciato a fare due anni prima.

Mi chiedo se sia mai possibile che, mentre si sta facendo un lavoro, finiscano i soldi e solo quando questi sono finiti a qualcuno viene in mente di accertare se c'è compatibilità tra ciò che si sta realizzando e quello che ha progettato la Regione – qui siamo proprio alla pazzia! – mentre tutti gli altri enti ed istituzioni stanno fermi a guardare; anzi danno pareri favorevoli, fanno continuare i lavori e, stando a quanto ha detto il Consorzio cooperative costruzioni la volta scorsa, ora sarebbero pronti a rescindere il contratto. Prima non si è voluto rescindere il contratto e mi chiedo quale sia il motivo.

SCHILARDI. Adesso risponderò a questa domanda.

FLAMMIA *(DS-U)*. Sono irpino e ricordo che gli irpini erano i destinatari principali dei fondi della legge n. 219. L'impressione che si ricava dagli elementi raccolti è che le risorse disponibili siano state prese, che sia stata realizzata un'opera e che decine e decine di istituzioni siano state a guardare e a coprire.

Signor Prefetto, in tutte le audizioni non si è mai fatto riferimento ai responsabili delle decisioni adottate, e sono state usate frasi come: «si è fatto questo», «è stata adottata questa ordinanza», «è stato deciso», «fu deciso». La invito (lo dico ora, ma lo ribadirò anche nei prossimi incontri) a nominare sempre i titolari delle decisioni, delle ordinanze e così via.

SCHILARDI. Ho sempre indicato il soggetto responsabile. Ho parlato di funzionario CIPE, di Commissario e via dicendo.

FLAMMIA *(DS-U)*. Sono stato colpito proprio da questo. Per la prima volta ho sentito nominare qualche soggetto. La tendenza fino ad oggi è stata diversa, però poi scopriamo che ci sono tante istituzioni che hanno visto, che hanno coperto, che non si sono rese conto. La cosa grave è che il lavoro non si è fermato perché è stato rinvenuto qualche reperto (la domanda che pone continuamente il collega Bobbio sul nulla osta a condizione che) ma perché sono finiti i soldi. Ce ne rendiamo conto?

BOBBIO *(AN)*. In un contesto di questo tipo, ricostruito ora dal collega, cui lei pare dare il suo assenso, la tematica dell'impatto del lavoro con i reperti archeologici, che è parte assorbente delle motivazioni dei lodi arbitrali che hanno dato ragione al Consorzio cooperative costruzioni (CCC), come si inserisce? Perché il CCC vince il lodo arbitrale? Il ritrovamento dei reperti costituisce causa di forza maggiore? C'è da capirlo, perché sembrano delinearsi delle scatole cinesi che sono una specie di scaricabarile: il lavoro si ferma perché sono finiti i soldi e non si può andare avanti ma, a fronte del residuo da pagare, si agisce in risoluzione del contratto, almeno così sembra, in maniera precostituita, perché il lodo arbitrale, sulla base di tutte quelle mine lasciate sul percorso, possa dire che la risoluzione non è possibile perché l'interruzione dei lavori in questo caso sarebbe dovuta al ritrovamento per caso fortuito. Come mettiamo insieme le cose?

SCHILARDI. Negli atti che ho depositato troverete la filosofia del mio intervento come Commissario per il contenzioso: tamponare e fermare gli arbitrati. Quel che non condivido, come prefetto della Repubblica e come cittadino in generale, è l'arbitrato e sono il solo, vado controcorrente, sono isolato. L'arbitrato va bene quando le parti sono private (se, ad esempio, la FIAT deve contendere con la Montedison), ma quando c'è lo

Stato, unico soggetto che, se perde, paga, è un problema. L'arbitrato fa comodo alle imprese, agli arbitri, ai periti e così via.

Nel 1988 mi resi conto che gli arbitrati stavano crescendo e che solo con gli arbitrati, e non con le cause normali con i giudici veri, si sarebbe potuto far soccombere lo Stato. Nel 1999 riuscii a far adottare la norma che vieta gli arbitrati connessi ad interventi per opere successive ad eventi calamitosi. Così gli arbitrati furono bloccati. Gli arbitrati sono un disastro.

FLAMMIA *(DS-U)*. Come le concessioni.

SCHILARDI. Peggio. Le concessioni e gli arbitrati sono una coppia meravigliosa. Le concessioni, senza gli arbitrati, non servono.

FLAMMIA *(DS-U)*. Insieme sono un capolavoro.

BOBBIO *(AN)*. Lei ci sta dicendo che c'era un qualcosa di organico e precostituito che sarebbe dovuto finire con un arbitrato?

SCHILARDI. Questo lo ha detto la magistratura; questo lo ha detto il professor Sepe nella sua relazione; questo è insito nella legge del 1999 che blocca gli arbitrati; questo sta soprattutto nei fatti, perché una volta bloccati gli arbitrati il contenzioso è finito e il Commissario, anziché correre dietro alle esecuzioni, ha potuto, con la Presidenza del Consiglio e con il Consiglio di Stato, risolvere i vecchi arbitrati, tutti precedenti al mio incarico, uno ad uno.

BOBBIO *(AN)*. Gli arbitrati sono stati una simulazione?

SCHILARDI. Non le dico questo, ma sono una mina vagante. Quando sono finiti, perché la legge li ha bloccati, non ci sono state cause civili.

BOBBIO *(AN)*. Sarebbe corretto sostenere che questi arbitrati sono stati il modo per arrivare al saldo finale dei lavori già fatti?

SCHILARDI. Nelle relazioni rese periodicamente alla Presidenza del Consiglio viene chiarito che l'arbitrato è un vero problema per lo Stato. Viene detto chiaro e tondo, ma non mi faccia esprimere valutazioni più grandi di me, perché sono un piccolo prefetto. Ho detto, e lo ha scritto anche il professor Sepe, che è meglio evitare gli arbitrati, perchè c'è una facile soccombenza. Questo è scritto nelle relazioni, che sono pubbliche e agli atti. La legge voluta per bloccare gli arbitrati, limitatamente alle opere successive ad eventi calamitosi o sismici, venne abrogata con una finanziaria perché – si disse- non andava; ce ne siamo accorti e l'abbiamo rifatta in un'appendice ad un'altra finanziaria: è quindi tornata in vigore. Da allora di arbitrati non ce ne sono più stati: abbiamo chiuso i vecchi e lo Stato ne è uscito abbastanza bene. Nelle opere pubbliche generalmente i danni successivi vanno dal 5 al 10 per cento, mentre noi non abbiamo rag-

giunto neanche il 5 per cento. Ma si è potuto fare perché il giudice ordinario (di cui ho più fiducia) le cose le guarda bene, sta più attento.

BOBBIO *(AN)*. Soprattutto non è pagato dalle parti.

SCHILARDI. Perché ci sono più gradi di giudizio. L'arbitrato ti condanna in sei mesi ed è inappellabile. E poi, il giudice ordinario è un servitore dello Stato, che ha fatto un concorso ed ha giurato fedeltà alla Repubblica. Si tratta comunque di una valutazione che non ha nulla a che vedere con l'audizione odierna: la mia è una considerazione di massima. Certo mi si oppone che gli arbitrati sono l'unico modo per risolvere rapidamente le controversie e i contenziosi perché la giustizia ha tempi troppo lunghi.

FLAMMIA *(DS-U)*. Qual è la sua opinione sul fatto che dopo tanti anni non si sia ancora rescisso il contratto?

SCHILARDI. Le posso dire cosa è accaduto.

FLAMMIA *(DS-U)*. Ma perché non si può rescindere?

SCHILARDI. Non lo so. Non so neanche se ci sia il contratto, perché tutto è passato alla Regione nel 1996. Cosa abbia fatto quest'ultima una volta divenuta titolare degli interventi, (sia di quello studiato con OPCM sia di quelli che il funzionario CIPE nel 1996 decise, sia pure con delle varianti, di continuare), questo lo sa solo Dio. È più facile comunque stabilire e decidere qualcosa quando due iniziative diverse finiscono in capo allo stesso titolare.

La ripresa dei lavori venne ordinata dal funzionario delegato CIPE il 28 marzo 1996, limitatamente ai lavori del primo e del secondo stralcio. Le varianti presentate furono approvate, ma solo sul piano tecnico e non su quello economico. Il terzo lotto dell'opera, invece, che prevedeva la realizzazione dell'impianto di depurazione e la bretella di collegamento del canale all'impianto del collettore di adduzione fu stralciato per diverse ragioni tra cui l'incertezza sulla sua utilità.

DEMASI *(AN)*. Signor Presidente, la relazione del signor Prefetto è di grande complessità e lo ringrazio per la sua pazienza. Ci deve però aiutare a capire bene. Noi ci troviamo di fronte – la mia non vuole essere una domanda tendenziosa, ma è formulata solo al fine di capire – ad una riapertura dei cantieri in perizia di variante approvata sul piano tecnico, ma non su quello economico. Che cosa significa? Che questi lavori non si sarebbero potuti mai pagare?

SCHILARDI. Nel frattempo era intervenuto un altro finanziamento e quindi le risorse erano state trovate.

BOBBIO *(AN)*. Si, ma non c'era l'approvazione sul piano economico.

SCHILARDI. Il funzionario CIPE approvò i lavori ma le risorse rimasero invariate.

BOBBIO *(AN)*. Quindi, sia che i soldi fossero arrivati, sia che non fossero arrivati, i costi della variante sarebbero stati a carico del concessionario?

DEMASI *(AN)*. Erano a carico del concessionario?

SCHILARDI. Sì, del concessionario. Il ragionamento che venne fatto era il seguente: non si spende una lira in più perché se hai sbagliato tu, tanto che mi stai chiedendo una variante (che era sostanzialmente una modifica di percorso), devi arrangiarti; peggio per te che non l'hai prevista prima, nella fase di effettuazione dei sondaggi.

DEMASI *(AN)*. Ma allora questo fa cadere la condizione di imprevedibilità legata alla mancata prosecuzione dei lavori.

BOBBIO *(AN)*. Sì, esatto!

SCHILARDI. Questa è stata la tesi che ha sostenuto il Commissario, cioè l'ufficio in sede di contenzioso, per la difesa dell'amministrazione, sulla scorta delle motivazioni della ordinanza del CIPE in data 16.03.96, che approvava la II perizia di variante relativa al I e II stralcio dei lavori. Però la conclusione, come vedremo quando arriveremo a parlare dell'arbitrato, fu diversa perché il Consulente tecnico di ufficio, che ha ovviamente un valore maggiore rispetto a quello di parte, arrivò al concetto di imprevedibilità che abbiamo citato nella premessa.

BOBBIO *(AN)*. La cosa terribile è che c'è una conclamata e incartata contraddizione logica e storica insanabile tra le motivazioni dell'arbitrato e il deliberato tecnico per quanto riguarda la prosecuzione dei lavori dei primi due lotti con la variante. Cioè, da un lato si sostiene che la variante va fatta perché su quel percorso non può proseguire, dall'altro si asserisce che l'opera non può andare oltre perché c'è un fattore imprevedibile. Però nel contempo si sostiene: la variante economicamente ricade su di voi perché la dovevate prevedere. C'è quindi una contraddizione.

SCHILARDI. In effetti la difesa dell'amministrazione è stata fatta con molto impegno. Ma, intendiamoci: tra la richiesta arbitrale e il risultato c'è una profonda differenza.

BOBBIO *(AN)*. Posso sapere chi erano gli arbitri e da chi sono stati nominati?

SCHILARDI. Ho indicato i nomi: avvocato Gerardo Maria Cantore, Presidente; avvocato dello Stato Antonino Freni; professore avvocato Arturo Marzano. Uno è stato nominato dal Presidente del tribunale, uno dalla parte e uno dall'ufficio. Quasi sempre quello dell'ufficio non andava bene e quindi, per qualche motivo, era il tribunale il più delle volte a nominarlo. Se volete qualche indicazione sulle esatte modalità di nomina, queste sono facilmente reperibili.

BOBBIO *(AN)*. Sì, se per cortesia ce le potrebbe fare avere. L'avvocato Laudadio non è mai entrato nel collegio arbitrale?

SCHILARDI. Non mi pare che l'avvocato Laudadio abbia fatto parte di questo collegio arbitrale, anche se è stato molte volte arbitro.

BOBBIO *(AN)*. Arbitro in queste vicende?

SCHILARDI. Sì, in queste vicende.

BOBBIO *(AN)*. Relative al canale Conte di Sarno?

SCHILARDI. No, nelle vicende scaturite dalla legge n. 219 del 1981. Non so se anche in quelle relative al canale Conte di Sarno, ma non mi pare.

BOBBIO *(AN)*. Glielo chiedo perché a me risulta che l'avvocato Laudadio sia entrato anche nel collegio arbitrale relativo al canale Conte di Sarno.

SCHILARDI. Lo verificherò.

BOBBIO *(AN)*. Sì, grazie, è un punto non secondario.

SCHILARDI. Mi scusi senatore Bobbio, ma c'è già la risposta: dalle carte che ho con me risulta che l'avvocato Laudadio è stato difensore del Consorzio.

BOBBIO *(AN)*. Anticipo che l'avvocato Laudadio è l'attuale Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ANM, l'Azienda napoletana della mobilità.

DEMASI *(AN)*. Giocava sia in difesa che in attacco!

BOBBIO *(AN)*. Sì, esatto, è proprio così.

SCHILARDI. Quanto all'avvocato Laudadio non so dirvi, ma so che situazioni simili sono state rilevate in più di un'occasione. Capitava frequentemente – questa è la ragione per cui sono contrario all'arbitrato – che delle persone una volta erano arbitri e una volta erano difensori. Chia-

ramente, essendo avvocati, hanno i titoli ed il diritto a svolgere entrambe le attività. Dal momento però che la legge n. 219 del 1981 ha prodotto un gran numero di arbitrati, era inevitabile che si dovesse fare una riflessione su questo aspetto. Ecco perché non sono tanto favorevole all'arbitrato: a mio avviso tra un arbitrato e un giudizio ordinario c'è la stessa differenza che esiste tra un giudice di pace ed un magistrato togato.

Come stavo dicendo il funzionario delegato CIPE, con ordinanza del 30 marzo 1996, trasferì alla Regione Campania tutte le opere, incluso l'intervento relativo al canale Conte di Sarno. La ripresa dei lavori era stata ordinata il 28 marzo 1996 dal funzionario delegato CIPE.

FLAMMIA *(DS-U)*. La Regione Campania, trovandosi con due opere contraddittorie, quelle realizzate dalla Regione stessa e quelle ricevute in eredità, come si è mossa nell'immediato?

SCHILARDI. Inizialmente ha dato un giudizio di compatibilità per i due lotti. Quello che ha fatto successivamente, quando le ha acquisite, non lo so, né posso saperlo.

FLAMMIA *(DS-U)*. Chi è che lo può sapere?.

SCHILARDI. La Regione Campania.

PRESIDENTE. Faccio presente che abbiamo già previsto l'audizione dell'ingegnere Topa, il quale dovrebbe venire a riferire a breve alla Commissione.

SCHILARDI. Un'altra domanda posta riguarda le fatture false e i prezzi gonfiati. Le risultanze emesse sono atti del pubblico ministero; a noi non sono mai pervenuti, né all'epoca né successivamente, elementi in ordine a fatture false e a prezzi gonfiati. I processi però si sono svolti.

BOBBIO *(AN)*. Nel giudizio arbitrale questa vicenda non ha mai trovato ingresso?

SCHILARDI. No, mai.

BOBBIO *(AN)*. Neanche l'Avvocatura dello Stato se ne è mai fatta carico?

SCHILARDI. No, però si sapeva che all'epoca erano in corso dei processi.

BOBBIO *(AN)*. Si sapeva che all'epoca erano in corso ben due processi penali su questa vicenda?

SCHILARDI. Sì, l'abbiamo letto sui giornali.

Con riferimento alla clausola di rinuncia alle pretese risarcitorie, osservo che per quanto riguarda il nostro arbitrato, conclusosi con il lodo n. 40 del 1996, si conferma, come già rappresentato, che in tale sede sono state invocate le rinunce formulate dal concessionario, con l'atto di sottomissione del 30 dicembre 1986, alle riserve già iscritte in contabilità lavori ed agli interessi maturati per il ritardo dei pagamenti. Il concessionario, cioè, aveva effettivamente rinunciato a queste pretese risarcitorie quando ci fu la revisione della concessione perché c'era stato un atto di sottomissione nel 1986.

Al pari, sono state eccepite le rinunce alle precedenti pretese risarcitorie formulate dal concessionario in sede di stipula dell'atto aggiuntivo del 25 gennaio 1991, perché anche in quella sede il concessionario sottoscrisse delle rinunce risarcitorie.

Per quanto riguarda invece la procedura arbitrale intentata nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione Campania, essa si è conclusa con il lodo n. 6 del 2000, che ha condannato la sola Regione. Si rileva che il Collegio ha ritenuto in quella sede (ve lo dico perché tale arbitrato, pur non interessandoci, è rilevante sotto tale profilo) «che tali rinunce investono, però, o i lavori originariamente previsti in convenzione e poi stralciati con l'atto aggiuntivo del 1991, per i quali non vi è alcuna richiesta di nessun genere da parte del concessionario nel presente arbitrato, o il periodo antecedente la novazione dei termini della concessione, pure non coinvolto nelle richieste di cui al presente procedimento. È evidente, quindi, che le rinunce richiamate dalla Regione » – e anche da noi, perché ci eravamo difesi nel timore di poter essere condannati – «non operano per i lavori individuati dall'atto di sottomissione e per il periodo seguente la novazione dei termini.». Per cui gli arbitri disattendono anche questa eccezione sostenendo che le rinunce non riguardano i lavori per i quali sono stati richiesti eventuali danni, bensì si riferiscono ad altre questioni e vicende per le quali non è stato chiesto niente.

BOBBIO *(AN)*. È una rinuncia per il futuro, non per il passato.

SCHILARDI. Questa è la situazione.

Ho voluto poi precisare che non ci sono ulteriori contenziosi pendenti. Infatti, tolto quello, non ne abbiamo avuti più, anche perché in qualità di Commissario, ogni volta che abbiamo liquidato con transazioni, arbitrati o altro le vicende che riguardavano lo Stato (non ci siamo interessati delle altre) non ho mai chiuso con un concessionario la vicenda in sé, ma ho anche preteso una liberatoria (dicendo in sostanza: «tu non mi farai più alcuna causa, né arbitrale, né civile: non ci conosciamo e non abbiamo più niente a che spartire»).

Per quanto riguarda l'affidamento e l'aggancio di ulteriori opere all'intervento di edilizia residenziale di Boscoreale – perché c'è stato un aggancio – non abbiamo conoscenza delle consulenze che ha chiesto il pubblico ministero. Tuttavia, la problematica evidenziata in ordine all'affidamento aggiuntivo di opere infrastrutturali agli originari concessionari delle

opere di edilizia residenziale (erano opere aggiuntive rispetto ad un intervento di edilizia residenziale di base), ossia il fatto grave che si sia deciso di ampliare e di creare altre opere che non avevano niente a che vedere con la ricostruzione, è stata già stigmatizzata dall'indagine condotta nel 1990 dalla Commissione parlamentare di inchiesta presieduta dal presidente Scalfaro. Come si può ricavare dagli atti della Commissione (pagine da 642 a 651: non ve le leggerò tutte, ma ne riassumerò in poche parole gli aspetti fondamentali), la Commissione Scalfaro si espresse come segue: «La formulazione di legge per obiettivi, assunta per il Titolo VIII, acquisì un significato indeterminato» – si parlò di «obiettivi» e non più di «opere» – «sì da poter essere utilizzata per giustificare l'inserimento nel programma di opere di contenuto e comportanti oneri non ricomprendibili nel dettato del Titolo VIII, ininfluenti rispetto all'obiettivo di recuperare il degrado di Napoli».

DEMASI *(AN)*. Quindi questo è il punto.

BOBBIO *(AN)*. Fu una grande e gigantesca occasione per fare tutto quel che si poteva.

SCHILARDI. Perciò ho detto che su questa storia ormai si è detto e fatto di tutto e, purtroppo, è una piaga. Non c'è dubbio.

BOBBIO *(AN)*. Mi scusi, queste risultanze della Commissione Scalfaro, furono riversate in sede giudiziaria? Hanno dato origine a procedimenti penali?

SCHILARDI. Sì, furono utilizzate ampiamente dai pubblici ministeri.

La Commissione prosegue: «L'inserimento nel programma, oltre che di un maggior numero di opere di urbanizzazione rispetto a quelle connesse ai 20.000 alloggi,» – questa infatti era la ricostruzione – «delle infrastrutture, spesso di ingente portata finanziaria,» – ed è molto più importante il secondo intervento del primo – «avvenne in base a quanto disposto con gli articoli 5-*bis* e 5-*ter* della legge n. 456 del 1981 e con l'articolo 23 della legge n. 187 del 1982. Considerando i contenuti del programma all'inizio del 1989, le infrastrutture costeranno (al lordo della loro quota sulle spese generali) 2.454 miliardi pari al 39,7 per cento del fabbisogno finanziario complessivo per la sua parte napoletana, e 9.238 miliardi pari all'84 per cento per la parte regionale». Con questo punto, senatore Bobbio, credo di averle dato involontariamente soddisfazione. Rispetto a ciò che lei ha chiesto (e che anch'io immaginavo) ho cercato di individuare quel che poteva interessare degli atti della Commissione Scalfaro, che continua: «Questa corsa alle grandi opere avrebbe dovuto essere frenata dall'imposizione di un vincolo finanziario (legge n. 46 del 1986) ma quel vincolo non fu rispettato dal Commissario-Presidente della Giunta Regionale che ritenne solo di garantirsi con la clausola inserita nelle convenzioni che ne subordinava la completa esecuzione ad ulteriori stanzia-

menti». Vale a dire che l'unica clausola che fu prevista era che se c'erano i soldi si andava avanti e se non c'erano ci si fermava.

L'ultima domanda che mi è stata posta concerne la titolarità dell'opera e la mancata risoluzione del contratto. Giusta la richiamata ordinanza n. 2253 del 30 marzo 1996 (che sarebbe quella di trasferimento), il nuovo titolare dell'opera e, di conseguenza, il nuovo concedente – poi si può chiedere quel che ha fatto dopo – del rapporto convenzionale già in esame con il CCC (Consorzio Cooperative Costruzioni) è, da quella data, la Regione Campania, subentrata ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 341 del 1995 e successivo decreto di esecuzione.

I rappresentanti della Regione a volte hanno fatto storie in sede di giudizio, sostenendo che l'opera era stata data dallo Stato alla Regione obbligatoriamente, ma che quest'ultima non l'aveva mai accettata. Essi dicevano «non l'ha respinta, ma non l'ha accettata»; ma se non l'ha accettata, la doveva respingere, come hanno fatto i Comuni: su questo punto sono intervenuti un giudizio ed anche una decisione.

L'ente in questione non ha mai formulato opposizione all'avvenuto trasferimento nelle competenti sede giudiziarie, né essa è stata proposta dallo stesso concessionario che, sin dal luglio 1996, provvedeva a diffidare la Regione...

DEMASI *(AN)*. Ma chi era il Presidente all'epoca? Fantini oppure Rastrelli?

BOBBIO *(AN)*. No, Rastrelli nel 1994-1995 non lo era più.

DEMASI *(AN)*. Nel 1996.

SCHILARDI. Comunque siamo a cavallo di un periodo.

Come dicevo, l'ente in questione provvedeva a diffidare la Regione, con un formale atto stragiudiziale (la Regione quindi comincia ad essere convenuta già nel 1996). Tale circostanza, peraltro, è stata acclarata anche nella richiamata sede arbitrale, che ha dato esito al lodo n. 6 del 2000. Con tale lodo – la cui lettura vi risparmio, dal momento che è riportato nella relazione che consegno – gli arbitri sostengono che poiché il trasferimento non è stato impugnato, né è stato discusso, non vi è dubbio che l'opera sia della Regione Campania, tant'è vero che poi condannata è stata la Regione Campania.

Vi è poi la relazione Orlando, riguardante la sospensione dei lavori. Premesso che non conosciamo il contenuto della relazione dell'ingegner Orlando, devo precisare che la sospensione dei lavori venne disposta per una molteplicità di motivi, di cui abbiamo detto, quali i soldi, l'incertezza sull'esito e, soprattutto, il problema del collegamento Sarno-Regione.

Credo di aver risposto alle domande nei limiti delle mie possibilità.

È molto interessante il testo dell'arbitrato, di cui vi ho letto il terzo paragrafo, che riguarda un pò le questioni specifiche su cui sono state po-

ste le domande. La prima parte di quel testo contiene un esame della vicenda della legge n. 219 del 1981, con riferimenti all'attività del Commissario per chiudere il contenzioso. A questa prima parte è allegata la straordinaria relazione del professor Onorato Sepe, che è importantissima perché contiene valutazioni su questa tristissima vicenda.

BOBBIO *(AN)*. Vorrei chiederle – e mi dica se ritiene che non sia possibile, così vedremo come acquisire questi dati, che potrebbero essere interessanti – se fosse possibile avere uno *speach*, una verifica analitica, punto per punto, dei processi penali che si sono svolti.

SCHILARDI. Noi non ne abbiamo la più pallida idea. L'abbiamo letto sulla stampa.

BOBBIO *(AN)*. Quindi bisogna chiederli al tribunale.

SCHILARDI. C'è stato un unico processo, che è stato citato, che riguarda una frana che si verificò nell'esecuzione di opere.

BOBBIO *(AN)*. Dai vostri atti quindi non risulta questo?

SCHILARDI. Assolutamente.

BOBBIO *(AN)*. Probabilmente la Regione sarà in grado di darci questa indicazione, oppure il tribunale di Napoli.

SCHILARDI. Solo la magistratura può fornire dati del genere.

Come dicevo, nella documentazione che ho consegnato vi è poi la relazione Sepe, di cui raccomando la lettura.

Il secondo paragrafo riguarda espressamente ciò che ha detto il Commissario a difesa dell'amministrazione per questo disgraziato arbitrato e ciò che ha concluso il collegio.

DEMASI *(AN)*. Signor Prefetto, le avevo chiesto se era possibile conoscere i costi finali dei diversi lotti, visto l'intervento degli arbitrati e la differenza dei costi effettivi rispetto agli stati di avanzamento previsti in sede di concessione. Mi aveva detto che avremmo conosciuto tali cifre successivamente quando si fosse parlato dell'arbitrato; probabilmente ero distratto, ma non mi pare di aver colto questo dato.

SCHILARDI. L'arbitrato non lo abbiamo toccato; l'arbitrato c'è e in esso è indicata esattamente la parte pagata dallo Stato (solo il primo arbitrato); ci sono importi, cifre e somme sia della richiesta, sia di quanto secondo l'amministrazione doveva essere pagato (che era marginale) sia di quanto è stato effettivamente deciso.

Per quanto attiene ai costi dell'opera, questo consta e risulta nelle ordinanze di affidamento dei lavori. Se non c'è tale indicazione, si può re-

perire. Posso dirvi soltanto quanto è stato stanziato per realizzare l'opera e quanto è stato speso per l'arbitrato che lo Stato ha liquidato; di ciò che è successo dopo non vi so dire nulla. Ad ogni modo, vi trasmetterò senz'altro le informazioni sugli altri due elementi e sulla procedura *nominae arbitrorum*, anche domani.

DEMASI *(AN)*. Allora aspetteremo questa risposta.

BOBBIO *(AN)*. Risulta dagli atti della perizia della consulenza tecnica del pubblico ministero di Napoli del 1996 che con un atto di sottomissione del 30 dicembre 1986 il funzionario CIPE approvò il progetto esecutivo con modifiche di quello precedente per un importo di circa 155.900.000.000 lire.

Le chiedo di verificare se risulta anche a lei, ma non perché sia dirimente visto che non dovrebbero essere in contestazione queste cifre.

SCHILARDI. Per poter dire quali siano stati gli stanziamenti e gli importi approvati devo esaminare gli atti; ve lo farò sapere senz'altro. Sicuramente in quella data ci fu un atto di sottomissione e quindi ci fu certamente un'intesa sulla realizzazione delle opere e sui costi. Comunque qualcosa al riguardo, anche sugli affidamenti, la troverete nei documenti che ho depositato.

Vorrei soltanto citare tre righe della relazione del professor Onorato Sepe, che poi avrete modo di leggere tutti: «... in un'atmosfera di assalto alla diligenza da parte di concessionari, esperti, studi professionali ed enti destinatari, particolarmente agguerriti per attaccare le resistenze dell'avversario più debole, lo Stato, e ciò in un contesto nel quale non operano divisioni ideologiche o partitiche ma si verificano interessate convergenze trasversali, ipotizzando addirittura paradossalmente una dichiarazione di insolvenza della gestione del funzionario incaricato del CIPE». Queste sono le parole di Onorato Sepe.

La questione degli arbitrati e degli studi professionali è un problema di dimensioni gigantesche sul quale la magistratura è spesso intervenuta, e non solo episodicamente, ma a volte anche in maniera sistematica. Però un conto è punire i responsabili - e qualcuno è stato punito - altro è recuperare il danno.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Schilardi per la sua importante e preziosa collaborazione e per il contributo fornito all'inchiesta parlamentare.

Dichiaro conclusa l'audizione e colgo questa occasione per formulare a tutti i presenti i miei auguri per un buon Natale e un felice anno nuovo.

La seduta termina alle ore 16,30.

€ 1,00